REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE N. 41/46 **PROT. N.** 59753/I.4.3 **DEL** 11 DIC. 9

Oggetto: **Pos.1126/09. Art.9, comma 5, L.R.28/98. Non approvazione della verifica di coerenza della disciplina del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tula con la disciplina del PPR, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.8 del 11.04.2011, ai sensi dell'art.14, 1 comma, della L.R.4/2009.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le LL.RR. n.1 del 07.01.1977 e n.31 del 13.11.98;

VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;

VISTO l'art. 12 comma 15 della L.R. n.2 del 29.05.2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 10 settembre 2009, che apporta modifiche all'assetto organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, definito con D.P.Reg. 11 ottobre 2007, n.107 e razionalizzazione delle competenze dei servizi;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.14994/79 del 06.06.2013 di nomina del Direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio;

VISTO il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004;

VISTA la L.28 del 12.08.1998, che detta norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato il 05.09.2006 dalla Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.A.S. n.30 del 08.09.2006;

VISTA l'istanza n.1823 del 03.05.2011 (ns prot.n.26023 del 04.05.2011), con la quale il Comune di Tula ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14, 1 comma, della L.R.4/2009, la Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 11.04.2011 con la quale ha approvato la verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico in conformità all'art.52, comma 5, delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale vigente;

VISTA la nota n.54354 del 13.11.2013 con la quale il Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica ha trasmesso il documento di sintesi relativo all'analisi della verifica di coerenza del P.P., predisposto dal gruppo di lavoro di cui alla determinazione n.1483/DG del 06.04.2012, da cui si rileva che:

- non è stato effettuato l'esame puntuale degli edifici relativamente ai quali la disciplina del P.P. è stata ritenuta coerente con il P.P.R.;

- non sono state esplicitate le analisi (storiche, architettoniche, tipologiche, compositive, materiche) poste alla base dell'individuazione degli interventi del PP considerati coerenti - o non coerenti - con la disciplina dell'art. 52 delle NTA del PPR;
- nell'ambito degli interventi della classe A (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione interna), valutata dal C.C. "coerente" con il PPR, non sono stati individuati e analizzati puntualmente i casi nei quali il PP consente modifiche di sagoma o volume (vedi ad esempio Tav. 9 e all. B del PP - isolato 8 - Lotti 6-7-8);
- l'allegato 2 – "Tabella esplicativa su alcuni edifici coerenti", contiene delle prescrizioni che rimandano la verifica della compatibilità e quindi, di fatto, della coerenza, alla fase autorizzativa, non ottemperando a quanto richiesto dall'art.14, 1 comma, della L.R.4/2009;
- le analisi relative alla disciplina dettata dal PUC per le aree ricomprese nel centro matrice ma esterna al P.P. in particolare per la sottozona B1 sono insufficienti o comunque inadeguate, posto che non risultano supportate da alcuna documentazione, compreso il relativo stralcio dello strumento urbanistico generale esaminato dal C.C. e, pertanto, risultano tali da non consentire di verificarne la coerenza con le disposizioni PPR;

CHE il responsabile del procedimento, identificato dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza Edilizia con la medesima determinazione n.1483/DG, sulla base di quanto contenuto nel documento di sintesi predisposto dal gruppo di lavoro, ritiene carenti le analisi predisposte per tutti gli edifici ricompresi nel perimetro del centro di antica e prima formazione e, conseguentemente, non sussistono i presupposti di cui all'art.52 delle NTA del PPR per procedere all'approvazione della verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Tula;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa di non approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9, comma 5, della L.R.12.08.1998, n. 28, la verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico, deliberata dal Consiglio Comunale di Tula con la Delibera n.8 del 11.04.2011, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14, 1 comma, della L.R.4/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f), della L.R. 31/1998, entro il termine di 30 giorni. E' ammessa, altresì, la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, entro 60 dalla data di ricevimento del presente atto.

Ai sensi dell'art. 21, u.c., della L.R.13.11.1998, n. 31, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore.

Il Direttore del Servizio
Dott.Antonio M.Carboni

Resp.Procedimento Ing.S.Mura
Affari Amm.vi S.Marceddu